

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3300

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALEMANNO, ARATA, ARDICA, BARRA, VINCENZO BASILE, BASSI LAGOSTENA, BERTUCCI, BUONTEMPO, CAPITANEO, CARDIELLO, ENZO CARUSO, MARIO CARUSO, CECCONI, CENNAMO, CERULLO, COLA, COLUCCI, CUSCUNÀ, EPIFANI, FORESTIERE, FLEGO, GRECO, FRAGALÀ, LA GRUA, LUMIA, MARIANO, MARTINAT, MASSIDDA, MAZZONE, MONTANARI, MORMONE, NERI, GIOVANNI PACE, PASETTO, PECORARO SCANIO, PEZZOLI, PINTO, POLI BORTONE, SCALIA, SCALISI, SCHETTINO, SIDOTI, SIMEONE, STORACE, URSO, VALENSISE, VASCON, ZACCHERA**

Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche professionali e norme per la prevenzione degli infortuni

*Presentata il 24 ottobre 1995*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — A differenza dagli altri Stati dell'Unione europea, l'Italia non ha una disciplina professionale che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquee e iperbarici. In modo improprio ciascun segmento dell'attività industriale (edilizia, metalmeccanica, petrolchimica) utilizza, talora senza una seria formazione, operatori al di sotto del « pelo dell'acqua », inquadrandoli contrattualmente nella propria disciplina di categoria.

In realtà le problematiche connesse al tipo precipuo di lavoro subacqueo sono tali che, senza una precisa regolamentazione, si corre il rischio di penalizzare, ed effettivamente in molti casi si penalizza, non solo il singolo operatore e la relativa categoria, ma anche e soprattutto l'imprenditoria italiana del settore che, impegnata su scala internazionale, a volte deve cedere il passo a società estere meno valide ma più attente alle disposizioni comunitarie europee.

In pratica, non esistendo in Italia una categoria professionale, l'imprenditore italiano che voglia assumere operatori qualificati deve rivolgersi a lavoratori stranieri dotati di brevetto « omologato » con costi, rispetto alla realtà economica italiana, superiori del 500 o 600 per cento, con effetti sulla competitività economica facilmente valutabili.

Oggi esiste un proliferare di pseudo-scuole professionali che di professionale hanno ben poco e sono in grado di preparare subacquei certo non professionisti. E dire che storicamente l'Italia ha prodotto subacquei di notevole levatura, attraverso la Marina militare o l'iniziativa, lodevole ma indisciplinata, delle aziende che operano nel settore, il quale, come si è accennato, interagisce con tutti i campi imprenditoriali che impongono una mano d'opera e mezzi subacquei, e crea anche un notevole indotto produttivo collaterale.

L'Unione europea detta normative ben precise che regolano l'attività professionale subacquea, che gli Stati membri hanno adottato ed applicato già da tempo; solo l'Italia risulta ancora inadempiente.

La presente proposta di legge è basata sulla normativa comunitaria e su quella dei singoli Paesi che l'hanno recepita; essa esclude in modo categorico improvvisazioni e impegna il mondo imprenditoriale e sociale in modo serio e professionale. Inoltre, l'istituzione di una categoria professionale con autonoma dignità e rigorosi requisiti di appartenenza, ottiene anche il risultato di salvaguardare la professionalità, con la possibilità di autotutela dei propri interessi e di una maggiore sicurezza degli operatori subacquei.

Si è voluto distinguere tra diverse categorie professionali di operatori subacquei, e all'interno di esse tra classi di specializzazione, non per un intento meramente classificatorio, ma perché alle diverse qualifiche formali corrispondono specifiche regole di idoneità fisica e perizia tecnica che andranno attentamente esaminate nel regolamento di attuazione.

A questo fine, la presente proposta di legge prevede l'istituzione presso il Mini-

stero dei trasporti e della navigazione, del « Registro nazionale di iscrizione degli operatori subacquei iperbarici », l'iscrizione al quale è *condicio sine qua non* per lo svolgimento di qualsiasi attività professionale di tali operatori. Naturalmente l'iscrizione è subordinata alla presentazione di un'accurata documentazione sull'idoneità fisica e sulla perizia tecnica nonchè, in via transitoria, al possesso dell'esperienza maturata nel settore e quindi in via definitiva, al conseguimento di un titolo rilasciato dalle apposite scuole comunitarie, dalle altre riconosciute dallo Stato e dalle istituzioni militari per gli appartenenti ai relativi corpi. Allo scopo di verificare la permanenza dell'idoneità dei suddetti operatori subacquei, nonchè di assicurare il rispetto delle necessarie misure per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti sul lavoro, è istituito il « libretto individuale di immersione », e sono previste periodiche visite mediche specialistiche di accertamento, con determinata frequenza.

L'istituzione del Registro di cui sopra è il punto qualificante di questa proposta di legge, e supplisce ad una grave carenza della legislazione italiana in materia. Basti pensare che, incredibilmente, la legge non riconosce le principali specializzazioni subacquee, e l'unica in materia, risalente al 1948, riconosce una qualifica professionale per i soli pescatori di vongole, prescrivendo la tenuta del relativo registro a cura delle capitanerie di porto! La scelta di affidare la tenuta del Registro al Ministero dei trasporti e della navigazione è dettata dalla necessità di accelerare i tempi burocratici dei procedimenti relativi alle iscrizioni al Registro stesso, e di assicurare uniformità di applicazione della legge, evitando una frammentazione sul territorio nazionale dei dati relativi agli operatori subacquei.

Infine, si è curata in particolar modo la professionalità e la serietà dei datori di lavoro subacquei, i quali necessitano, secondo la presente proposta di legge, di apposita abilitazione tramite iscrizione al registro delle imprese abilitate ai lavori subacquei. Affidato alle imprese è anche il

controllo delle attrezzature ed apparecchiature individuali e collettive utilizzate, con obbligo di annotazione delle verifiche e delle manutenzioni effettuate, affinché sia possibile un controllo da parte delle autorità competenti e siano chiare eventuali responsabilità, agli effetti sia penali sia civili.

Per una migliore tutela del lavoratore subacqueo, è prevista una responsabilità solidale del committente, per sollecitarne la cura nella scelta di un imprenditore dotato delle migliori qualità professionali e per porre il rischio dello svolgimento dei lavori anche a carico di colui che si avvantaggia del risultato finale dell'opera.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituito il Registro nazionale per l'iscrizione degli operatori subacquei iperbarici, di seguito denominato « Registro nazionale ».

2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel Registro nazionale di svolgere a titolo professionale qualsiasi attività di operatore subacqueo iperbarico.

### ART. 2.

1. L'iscrizione al Registro nazionale avviene secondo le seguenti qualifiche professionali:

*a)* sono operatori subacquei iperbarici professionali coloro i quali compiono immersioni in mare ed in acque interne a titolo professionale, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica;

*b)* sono personale di superficie addetto ai lavori subacquei coloro che prestano opera di assistenza all'attività subacquea, rimanendo a pressione atmosferica;

*c)* sono operatori tecnici iperbarici coloro che sono addetti alla manovra delle camere iperbariche, nelle varie modalità d'uso delle stesse;

*d)* sono operatori turistici didattici coloro che sono addetti all'istruzione o all'accompagnamento turistico subacqueo a titolo professionale.

2. I requisiti richiesti per il conseguimento delle qualifiche di cui al comma 1, le modalità di conferimento delle stesse, nonché l'attribuzione delle classi di specializzazione di cui all'articolo 3, sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 4.

## ART. 3.

1. Nell'ambito delle qualifiche di cui all'articolo 2, comma 1, sono riconosciute quattro classi di specializzazione:

a) classe prima: operatore subacqueo-iperbarico di alto fondale e saturazione;

b) classe seconda: operatore subacqueo-iperbarico di basso fondale;

c) classe terza: operatore iperbarico;

d) classe quarta: operatore subacqueo turistico didattico.

## ART. 4.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il relativo regolamento di attuazione, recante, altresì, disposizioni per la prevenzione degli infortuni nelle attività subacquee ed iperbariche professionali.

## ART. 5.

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il registro delle imprese abilitate ai lavori ed attività subacquee. Tali imprese devono essere certificate con procedure di qualità secondo le normative comunitarie.

2. È fatto divieto alle imprese non iscritte nel registro di cui al comma 1 di eseguire lavori subacquee.

3. I requisiti per l'iscrizione delle imprese nel registro sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 4.

## ART. 6.

1. L'operatore subacqueo iperbarico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per poter svolgere attività subacquee ed iperbariche a titolo professionale, deve essere in

possesso di certificazione medica di idoneità, rilasciata dal medico specialista di medicina subacquea in data non antecedente a dodici mesi.

2. Gli operatori tecnici iperbarici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, per poter svolgere la propria attività devono essere in possesso di certificazione medica di idoneità rilasciata secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

#### ART. 7.

1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi ed individuali, gli impianti e le apparecchiature complementari usati o pronti ad essere usati nell'attività subacquea ed iperbarica devono essere costruiti con materiali idonei e con buona tecnica e, qualora prescritto dalle vigenti disposizioni in materia, devono essere collaudati e utilizzati secondo le prescrizioni di collaudo ed in conformità a quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 4.

2. Il datore di lavoro ha l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti nel quale devono essere annotati tutti i dati relativi all'uso, manutenzione, verifica, collaudo e riparazione delle attrezzature ed impianti usati nell'attività subacquea ed iperbarica.

#### ART. 8.

1. Il datore di lavoro subacqueo ed il committente hanno l'obbligo di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle normative di sicurezza e delle prescrizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 4, e rispondono in solido in caso di inosservanza delle norme medesime.

#### ART. 9.

1. È istituito il registro delle operazioni subacquee ed iperbariche, nel quale il da-

tore di lavoro subacqueo è tenuto ad annotare tutti i dati relativi alle attività subacquee svolte.

2. Il datore di lavoro subacqueo ha l'obbligo di conservare il registro di cui al comma 1 per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima annotazione e di esibirlo a richiesta degli organi abilitati per legge.

#### ART. 10.

1. È istituito il libretto individuale di immersione per gli operatori subacquei iperbarici iscritti nel Registro nazionale.

2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 è affidata all'operatore subacqueo iperbarico, che ha l'obbligo di esibirlo a richiesta degli organi abilitati per legge.

#### ART. 11.

1. In sede di prima applicazione della presente legge possono conseguire le qualifiche di cui all'articolo 2 tutti coloro che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, dimostrino di avere operato in modo prevalente per almeno tre anni nelle specifiche attività relative alle qualifiche per le quali chiedono l'iscrizione al Registro nazionale, con idonea attestazione di lavori eseguiti in Italia o all'estero, contratti, rapporti giornalieri, ricevute di acconto o fatture per i lavoratori autonomi, ovvero di versamenti contributivi obbligatori per i lavoratori dipendenti ai fini assicurativi e previdenziali, effettuati per organismi nazionali od esteri.

#### ART. 12.

1. Le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione non si applicano alle immersioni per attività subacquee effettuate dagli operatori

subacquei iperbarici delle Forze armate, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle rispettive attività addestrative e di istituto.

**ART. 13.**

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o contrarie.